

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Modifica del 18 giugno 2003

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000, del 9 ottobre 2001, del 18 gennaio 2002 e del 22 agosto 2002¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 17 cpv. 1 e 14

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario,
13a mensilità, adeguamenti salariali)

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2003, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2003 e ha effetto sino al 31 marzo 2004.

18 giugno 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 1999 8667–8668, 2000 3437, 2001 5245, 2002 437, 5360–5361

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione delle pubblicazioni, 3003 Berna.